



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 - Definizioni

Termini e definizioni ai fini del presente Regolamento sono da intendersi conformi a quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai vari ambiti di riferimento nonché alle eventuali circolari esplicative eventualmente emanate.

A mero titolo esemplificativo ne segue un estratto.

- **Luogo pubblico:** quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e delle ordinanze comunali.
- **Luogo aperto al pubblico:** quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura).
- **Spettacolo:** forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro, saggio, ...).
- **Trattenimento:** forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo, ...).
- **Manifestazioni temporanee:** gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività.
- **Allestimenti temporanei:** le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee.
- **Locali:** fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi.
- **Spettacoli viaggianti:** le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art.4 della Legge 18 marzo 1968, n. 332;
- **Commissione:** la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo (CCVLPS), di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- **Provvedimento finale:** agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.

Art. 3 - Compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

- 1) La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931.

In particolare la commissione art.141 R.D. 635/40 ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 2) Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
 - 3) Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza possono essere sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno ed eventuali prescrizioni stabilite.
 - 4) Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40).

Art. 4 - Composizione della CCVLPS

- 1) Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.
- 2) Nel caso di particolari condizioni, dotazioni tecnologiche, impianti o locali da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e designati.
- 3) Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Art. 5 - Nomina commissione

- 1) La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
- 2) La nomina dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
- 3) Un dipendente comunale (o persona designata dal Sindaco) svolgerà le funzioni di Segretario della commissione.

Art. 6 - Durata in carica della CCVLPS

- 1) La commissione rimane in carica per la durata di anni tre.
- 2) Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, la commissione continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova commissione.

Art. 7 - Convocazione

- 1) La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
- 2) Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
- 3) Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.
- 4) L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
- 5) La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 8 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

- 1) Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
- 2) Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
- 3) Il Segretario della commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica, ed essi devono comunque essere sottoscritti.
- 4) Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Art. 9 - Verifica del rispetto delle misure e cautele prescritte dalla commissione

- 1) Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art.141 lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 richiamato nel presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico.
- 2) L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

Art. 10 - Richieste di intervento della commissione

- 1) L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda, diretta al Sindaco.
La suddetta richiesta deve essere di norma presentata al Comune:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione, ...);
 - b) almeno 15 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, manifestazioni estemporanee all'aperto, ecc.).

- c) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata urgenza valutabile dal presidente.
- 2) La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

Art. 11 - Documentazione tecnica

- 1) Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della necessaria documentazione e della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle eventuali spese di istruttoria.
- 2) La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici riguardanti i luoghi di pubblico spettacolo, nonché dagli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni.
- 3) Ogni componente della commissione secondo le rispettive competenze ha facoltà di richiedere documentazione integrativa.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.